

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Angelo Mario Esposito, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti si è riunito il 12 maggio e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico dal 26.11.2009 al 30.9.2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GUIDO MANNOCCCHIO (dal 30.9.2013 al 18.11.2013, Presidente del CdA della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), ALESSANDRO TENTONI (dal 30.9.2013 al 18.11.2013, Consigliere Delegato della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), COSTANTINO NICOLETTI (dal 18.11.2013 al 17.12.2013, Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) - (nota n. 8976/422 pf13-14 AM/ma del 1.3.2016).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 3 febbraio 2016 nei confronti di

a) Il Sig. Roberto Benigni, amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa dal 26.11.2009 e al 30.09.2013, nonché socio di riferimento sino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.), nonché dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e dell'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per responsabilità della *mala gestio* che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società, in particolare per non avere garantito l'equilibrio finanziario e non aver ridotto i costi e l'eccessivo indebitamento, per aver protratto una situazione di grave dissesto finanziario, nonché per non aver proceduto alla ricapitalizzazione della stessa in qualità di socio di riferimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motivata del deferimento;

b) Il Sig. Guido Mannocchio, Presidente del Cda dell'Ascoli Calcio 1898 Spa dal 30.9.13 al 18.11.13, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.), nonché dell'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico-patrimoniale dell'Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio

istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento;

c) Il Sig. Alessandro Tentoni, consigliere delegato della Società Ascoli Calcio 1898 Spa dal 30.9.13 al 18.11.13, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.), nonché dell'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico-patrimoniale dell'Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della Società stessa e per non aver espresso dissenso rispetto alla gestione del Presidente per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento;

d) Il Sig. Costantino Nicoletti, amministratore unico dell'Ascoli Calcio 1898 Spa dal 18.11.2013 al 17.12.2013 (data della sentenza di fallimento), per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.), nonché dell'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico-patrimoniale dell'Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento.

Letta la memoria di costituzione in giudizio del Sig. Guido Mannocchio con la quale rileva che nel breve periodo in cui è rimasto in carica ha operato con correttezza come dovrebbe riscontrarsi attraverso un' attenta lettura degli atti ed in particolare dal verbale del Consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2013 nel corso del quale aveva adottato le misure assumibili ed aveva riservato ogni ulteriore determinazione ad altra successiva Assemblea dopo un accurato studio della situazione societaria. Conclude ricordando di non aver contribuito in alcun modo al dissesto della Società ed anzi sottolinea come nel breve periodo si fosse compiutamente adoperato per la continuità aziendale ragion per cui chiede di essere prosciolto da ogni imputazione.

Letta altresì la memoria depositata in atti dal Sig. Alessandro Tentoni con la quale, premesso che il ruolo rivestito in Società nel breve periodo riguardava settori nei quali risulta essersi attivato diligentemente e che, in base a recenti principi interpretativi, non può essergli ascritto un difetto di vigilanza, sottolinea nel complesso la correttezza dei comportamenti tenuti (vedi verbale CdA 30 ottobre 2013) ed il difetto di qualsivoglia specifica mancanza a lui imputabile sicché non può che chiedersi il proscioglimento da ogni imputazione.

Preso atto che è pervenuta a questo Tribunale istanza del difensore a cui ha conferito mandato il Sig. Costantino Nicoletti con la quale, in considerazione di altri impegni professionali concomitanti con la presente udienza, chiede differimento della stessa.

Al riguardo il Tribunale, dopo aver sentito la Procura Federale, stralcia la posizione del Nicoletti e rinvia l'esame della sua posizione all'udienza del 26 maggio 2016 ore 15.30.

Rilevato che il Sig. Benigni non si è costituito in giudizio e, pertanto, che nessuna difesa dello stesso è presente in atti.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Roberto Benigni: 5 (cinque) anni di inibizione e € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda;
- per Guido Mannocchio: 3 (tre) mesi di inibizione e € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;
- per Alessandro Tentoni: 2 (due) mesi di inibizione e € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda.

Ascoltato personalmente il Sig. Alessandro Tentoni in proprio e per delega del Sig. Guido Mannocchio (delega che non può essere accettata in quanto il Tentoni è uno dei soggetti deferiti).

Preso atto delle considerazioni espresse dal Sig. Tentoni che ha tenuto a ribadire come, in considerazione del breve periodo in cui ha ricoperto la carica di consigliere delegato avesse fatto tutto il possibile per salvare l'Ascoli e di più non avrebbe potuto fare anche in considerazione del tempo necessario utilizzato per capire tutte le problematiche in esame. Considerato che il deferimento è intervenuto a seguito del fallimento dell'Ascoli Calcio 1898 Spa dichiarato con sentenza del 17 dicembre 2013.

Ritenuto che tutti i soggetti deferiti hanno rivestito ruoli rilevanti nella gestione dell'Ascoli Calcio ed in particolare:

- il Benigni, nella qualità di amministratore unico e socio di riferimento;
- il Mannocchio quale Presidente della Società, seppur soltanto per 49 giorni;
- il Tentoni quale consigliere delegato della Società, seppur soltanto per 49 giorni.

Valutato che il ruolo preminente nell'Ascoli Calcio è stato assunto sicuramente dal Sig. Roberto Benigni al quale va ascritta in modo preponderante la responsabilità della *mala gestio* che ha provocato il dissesto economico-patrimoniale della Società, in particolare per aver posto in essere una serie di comportamenti che non hanno garantito l'equilibrio finanziario e non hanno ridotto i costi e l'eccessivo indebitamento, per aver protratto nel tempo una situazione di grave dissesto finanziario, nonché per non aver proceduto alla ricapitalizzazione della stessa in qualità di socio di riferimento.

Considerato che il Benigni controllava la Società nella quasi totalità (94,46%) attraverso una partecipazione diretta (al 44,65%) ed una indiretta attraverso la SOPREN srl da lui controllata ed amministrata dalla figlia (al 49,81%) e che dunque ogni determinazione societaria va a lui imputata.

Ritenuto che da una attenta lettura degli atti emerge chiaramente il collasso economico-finanziario della Società aggravato giorno dopo giorno, contrassegnato da una serie di provvedimenti degli organi disciplinari della FIGC, che il Benigni non ha frenato in alcun modo.

Accertata dunque la piena responsabilità del Benigni, quest'ultimo non potrà che essere sanzionato.

Rilevato per quanto riguarda le posizioni del Mannocchio e del Tentoni, seppur poco rilevanti dal punto di vista decisionale in considerazione del fatto che la Società era chiaramente in mano al Sig. Benigni, che la loro posizione di membri del Consiglio di amministrazione li rende responsabili di non aver richiesto ai soci tempestivamente la ricapitalizzazione della Società, di aver dato corso con lentezza ad ogni iniziativa diretta a contenere costi ormai insostenibili, di non essersi particolarmente attivati a fronte di una evidente situazione di dissesto finanziario della Società nei confronti del socio di riferimento Sig. Benigni.

Considerata la diversa gradazione delle responsabilità imputabili in ordine al fallimento dell'Ascoli Calcio 1898 Spa.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, accertate le responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

- per Roberto Benigni: inibizione per 5 (cinque) anni e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
- per Guido Mannocchio: inibizione per mesi 3 (tre) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- per Alessandro Tentoni: inibizione per mesi 2 (due) e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Stralcia la posizione del Sig. Costantino Nicoletti e rinvia la discussione di tale posizione all'udienza del 26 maggio 2016 ore 15.30.

(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (dal 9.7.2009 al 27.9.2011, Presidente del CdA della SS Savona FBC 1907 Spa), FABRIZIO OGGIANU (dal 9.7.2009 al 13.8.2010, Consigliere di Amministrazione con poteri di firma, dal 27.9.2011 al 21.10.2011 Amministratore Delegato, nonché dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Presidente del Consiglio di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), ALESSIO TOSCANO (dal 9.7.2009 al 2.3.2010, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), LUCA MARTINO (dal 9.7.2009 al 2.3.2010, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), UMBERTO GIANATTI (dal 31.8.2010 al 27.9.2011, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), FABIANO SANTACROCE (dal 18.5.2011 alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), MICHELE TECCHIA (dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), ALESSANDRO REPETTI (dal 13.9.2010 al 28.10.2011 Legale rappresentante della Società General Brokings 1966 Srl, socio di riferimento della SS Savona FBC 1907 Spa) - (nota n. 8933/660 pf11-12 AM/ma del 29.2.2016).

Letti gli atti

Visto il deferimento di sposto dalla Procura Federale in data 29 febbraio 2016 nei confronti di:

- il Sig. Andrea Pesce, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della Società sportiva Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.) in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento, tra cui irregolarità finanziarie tali da comportare nella stagione 2010/11 il mancato raggiungimento dei playoff, e nella stagione 2011/12 il mancato ripescaggio in Lega Pro Prima Divisione, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall'Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall'Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all'imposta dovuta per l'anno 2011; ostacolo all'esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l'esistenza dello stato di dissesto e d'insolvenza della Società; astensione dall'obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti degli anni 2009, 2010 e 2011;

2) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.) in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte relative specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare nel paragrafo G5 per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. in data 1 aprile 2011 la situazione semestrale al 31 dicembre 2010 e il prospetto PA redatto alla stessa data riportanti risultati non veridici, in particolare in relazione alla voce dell'attivo "Crediti";

3) della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel

Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti B1 e B2;

4) della violazione dell'art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S. per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un'associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici;

- il Sig. Fabrizio Oggianu, Consigliere di Amministrazione con potere di firma del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 13 agosto 2010 e Amministratore Delegato dal 27 settembre 2011 al 21 ottobre 2011, nonché Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 21 ottobre 2011 fino alla data di fallimento, per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G e per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall'Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall'Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all'imposta dovuta per l'anno 2011; ostacolo all'esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l'esistenza dello stato di dissesto e d'insolvenza della Società; astensione dall'obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società;

2) della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza la variazione del Consiglio d'Amministrazione avvenuta il 21 ottobre 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto B3;

3) della violazione dell'art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S. per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Andrea Pesce e Alessandro Repetti, a un'associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici;

- Il Sig. Alessio Toscano, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 2 marzo 2010, per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, anche di fatto e/o tramite la gestione della General Brokings 1966 Srl alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; utilizzazione delle risorse erogate dall'Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all'imposta dovuta per l'anno 2011; ostacolo all'esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l'esistenza dello stato di dissesto e d'insolvenza della Società; astensione dall'obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società;

2) della violazione dell'art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S. per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Andrea Pesce, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un'associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici;

- il Sig. Luca Martino, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: utilizzazione delle risorse erogate dall'Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; astensione dall'obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società;

2) della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti B1 e B2 del deferimento;

- il Sig. Umberto Gianatti, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 31 agosto 2010 al 27 settembre 2011, per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento;

2) della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 18 maggio 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti B1 e B2 del deferimento;

- il Sig. Fabiano Santacroce, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 18 maggio 2011 alla data di fallimento, per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu, anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento;

2) della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto B3 del deferimento;

- il Sig. Michele Tecchia, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 21 ottobre 2011 alla data di fallimento, per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito al ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento della Società;

2) della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto B3 del deferimento;

- il Sig. Alessandro Repetti, legale rappresentante dal 13 settembre 2010 al 28 ottobre 2011 della Società General Brokings 1966 S.r.l., socio di riferimento della Società Savona F.B.C. 1907 Spa, per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all'art. 1, comma 5, all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società oltre che aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori del Savona, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: distrazione della somma di complessivi euro 544.070,51 dalla Società General Brokings 1996 Srl e versamento del medesimo importo in favore della Società Savona 1907 FBC Spa, senza alcuna reale giustificazione economica e con annotazioni contabili ideologicamente false e infedeli, cagionando così il fallimento della Società; indicazione nella dichiarazione annuale relativa all'esercizio 2009 della Società General Brokings 1996 Srl di elementi passivi fittizi per l'importo di euro 62.500, mediante l'utilizzo

di fatture emesse dalla Società Savona 1907 FBC Spa e relative a operazioni inesistenti; tenuta delle scritture contabili della Società General Brokings 1996 Srl in guisa da non rendere possibili la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare danno ai creditori, registrando false fatture relative a operazioni inesistenti e finalizzate a occultare l'effettiva causa dei rapporti sottostanti, giustificando falsamente in contabilità versamenti in favore della Società Savona 1907 FBC Spa quali corrispettivi per sponsorizzazioni e, infine, registrando nella contabilità false fatture emesse nei confronti di Transitalia Logistic Srl, A.P. Trasporti Pegliesi, Consorzio Logica;

2) della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all'art. 1, comma 5, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver ostacolato le funzioni di vigilanza della CO.VI.S.O.C., producendo una dichiarazione datata 21 giugno 2011 a garanzia dei crediti del Savona Calcio del tutto priva di consistenza e che non avrebbe mai potuto essere positivamente escussa stante l'incapienza patrimoniale del garante;

3) della violazione dell'art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S. per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Andrea Pesce, ad una associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici.

Letta la memoria depositata in giudizio dall'ing. Umberto Gianatti con la quale lo stesso si dichiara estraneo ai fatti contestati avendo ricoperto la posizione di consigliere della Società con esclusivi compiti di coordinamento della gestione dello stadio comunale e della progettazione del nuovo stadio chiedendo pertanto la archiviazione della propria posizione.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, la Procura Federale e il Sig. Umberto Gianatti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Umberto Gianatti ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Umberto Gianatti, sanzione della inibizione di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 16 (sedici);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Andrea Pesce: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per Alessio Toscano: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per Luca Martino: inibizione di anni 4 (quattro) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per Fabiano Santacroce: inibizione di anni 2 (due);
- per Michele Tecchia: inibizione di anni 1 (uno);
- per Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha voluto precisare che la preclusione è stata richiesta per i soggetti indagati che risultano maggiormente coinvolti nei giudizi penali.

Ritenuto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fallimento del Savona 1907 FBC Spa, vanno esaminate analiticamente le posizioni di tutti i soggetti deferiti.

Considerato che il Sig. Andrea Pesce, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della Società, dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, quindi Presidente negli ultimi due anni di vita della Società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Savona n.38 del 22 dicembre 2011, attraverso un attento esame degli atti risulta effettivamente responsabile di una serie di comportamenti illegittimi quali:

- a) aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica
- b) gravi irregolarità quali la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall'Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall'Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso;
- c) omesso versamento IVA in relazione all'imposta dovuta per l'anno 2011;
- d) aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 dal Sig. Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici dissimulando l'esistenza dello stato di dissesto e d'insolvenza della Società;
- e) astensione dall'obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società;
- f) dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti degli anni 2009, 2010 e 2011;
- g) per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011.

Rilevato che in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un'associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici, mentre v'è certezza dei comportamenti illeciti questo Tribunale ritiene di non aver raggiunto il convincimento che tra i Sigg. Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Accertato che il Sig. Fabrizio Oggianu che ha ricoperto nel tempo le cariche di Consigliere di Amministrazione con potere di firma, di Amministratore Delegato e di Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell'esame della posizione del Sig. Pesce

Accertato altresì che il Sig. Oggianu ha omissso di comunicare alla Lega di competenza la variazione del Consiglio d'Amministrazione avvenuta il 21 ottobre 2011

Rilevato invece che in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Andrea Pesce, Alessio Toscano, e Alessandro Repetti, a un'associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici, mentre v'è certezza dei comportamenti illeciti che vanno assolutamente ascritti ai Sigg. Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti (in modo gradato in relazione al periodo di permanenza nelle cariche) questo Tribunale ritiene di non aver raggiunto il convincimento che tra gli stessi si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Ritenuto che il Sig. Alessio Toscano, in virtù della carica di consigliere di amministrazione della Società, ha anch'egli sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell'esame della posizione del Sig. Pesce non evidenziando in modo compiuto lo stato di dissesto e d'insolvenza della Società, astenendosi dall'obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando in tal modo il dissesto della Società.

Rilevato invece che in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Andrea Pesce, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un'associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici, mentre v'è certezza dei comportamenti illeciti che vanno assolutamente ascritti ai Sigg. Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti (in modo gradato in relazione al periodo di permanenza nelle cariche) questo Tribunale ritiene di non aver raggiunto il convincimento che tra gli stessi si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Considerato, in relazione ai comportamenti contestati al Sig. Luca Martino, consigliere di amministrazione della Società per un lungo periodo (oltre due anni), che da una lettura degli atti risulta confermata l'omissione dei doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu consentendo loro ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, partecipando in tal modo all'aggravamento dello stato di dissesto della Società così come risulta confermato che abbia omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011.

Considerato, in relazione ai comportamenti contestati al Sig. Fabiano Santacroce, consigliere di amministrazione della Società per un non lungo periodo di tempo, che da una lettura degli atti risulta confermata l'omissione dei doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu consentendo loro ed avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, partecipando in tal modo all'aggravamento dello stato di dissesto della Società così come risulta confermato che abbia omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011.

Accertato, con riferimento alla posizione del Sig. Michele Tecchia, consigliere di amministrazione della Società per un breve periodo di tempo, che ha contribuito al ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento della Società; ed ha omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011.

Ritenuto che il Sig. Alessandro Repetti, in virtù della carica di legale rappresentante dal 13 settembre 2010 al 28 ottobre 2011 della Società General Brokings 1966 S.r.l., socio di riferimento della Società Savona F.B.C. 1907 Spa, ha anch'egli sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, anche per una serie di condotte contestate anche in sede penale, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, avallandone gli atti di *mala gestio* economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell'esame della posizione del Sig. Pesce, ed ha altresì ostacolato le funzioni di vigilanza della CO.VI.S.O.C., producendo una dichiarazione datata 21 giugno 2011 a garanzia dei crediti del Savona Calcio del tutto priva di consistenza e che non avrebbe mai potuto essere positivamente escussa stante l'incapienza patrimoniale del garante.

Rilevato invece che in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Andrea Pesce, Alessio Toscano e Fabrizio Oggianu, a un'associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici, mentre v'è certezza dei comportamenti illeciti che vanno assolutamente ascritti ai Sigg. Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti (in modo gradato in relazione al periodo di permanenza nelle cariche) questo Tribunale ritiene di non aver

raggiunto il convincimento che tra gli stessi si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 16 (sedici) nei confronti del Sig. Umberto Gianatti.

In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

- per Andrea Pesce: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per Alessio Toscano: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per Luca Martino: inibizione di anni 4 (quattro);
- per Fabiano Santacroce: inibizione di mesi 8 (otto);
- per Michele Tecchia: inibizione di mesi 4 (quattro);
- per Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO LIBERTI (Amministratore unico della Società ASD Foligno Calcio Srl) - (nota n. 10816/700pf14-15 AM/ma del 16.3.2016).

Con atto del 6 aprile 2016, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - il Sig. Liberti Sauro amministratore unico della Società ASD Foligno Calcio Srl dal 1.08.2013 al 4.03.2015 (data di fallimento) per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società che ne ha causato il successivo fallimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva; Il deferito non faceva pervenire, nei termini di rito, memorie e/o scritti difensivi.

Alla seduta del 12.05.2016, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità del deferito con l'irrogazione a suo carico, della sanzione della inibizione per anni 3 ed € 5.000,00 di ammenda.

Preliminarmente deve rilevarsi che il presente procedimento è stato correttamente instaurato, essendo stata disposta, in data 21.12.2015, la conclusione delle indagini, notificata al deferito in data 27.01.2016, al quale successivamente sono stati regolarmente notificati sia il deferimento che l'avviso di convocazione del presente giudizio.

Nel merito, dall'esame della copiosa documentazione versata in atti il proposto deferimento è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

L'attività di indagine ha permesso di appurare che il Sig. Liberti Sauro è stato dal 1.08.2013 fino alla data di fallimento (dichiarato con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 08/2015 del 4.03.2015), Amministratore Unico della Società Foligno Calcio Srl e che la situazione economica e patrimoniale della Società si è progressivamente aggravata a partire dall'anno 2012, anno in cui risulta essere stato presentato anche l'ultimo bilancio. Fin dall'ispezione Co.Vi.So.C. del 27.05.2013, il revisore unico aveva manifestato perplessità in merito alla veridicità, oltre che alla correttezza, della rappresentazione della situazione patrimoniale della Società. In particolare emerge come la Società, negli anni 2013-2014 e 2014-2015, ha registrato perdite per importi rilevanti, coperte solo in parte dal finanziamento dei soci ed i costi di gestione hanno determinato un progressivo incremento dell'indebitamento verso le banche ed i fornitori per fronteggiare le spese della gestione sportiva.

Dalla lettura degli atti è evidente come il deferito, in qualità di Amministratore Unico in carica, presentandosi dinanzi al Giudice Delegato del Tribunale di Spoleto in sede di udienza prefallimentare, comunicava la propria adesione alla richiesta di fallimento espressamente riconoscendo una situazione di decozione della Società da lui amministrata in ragione della complessiva esposizione debitoria che, solo nei confronti di Equitalia Centro Spa, ammontava ad € 2.988.259,14. Il deferito, in ragione della carica ricoperta nel biennio precedente il fallimento, con comportamenti commissivi ed omissivi, ha contribuito alla *mala gestio* della Società, secondo i ben noti criteri evidenziati dagli Organi di Giustizia Sportiva (su tutte C.U. 36/CDN del 20.11.2008), rivestendo lo stesso effettive funzioni gestionali nell'ambito societario. A ciò vi è da aggiungere che, alla data del 24.10.2014, risultavano oltre ad ingenti debiti verso l'Erario, anche mancati pagamenti di emolumenti a tesserati ed il mancato deposito dei bilanci (2013 e 2014) con mancata tempestiva comunicazione alla Lega di appartenenza della decadenza del Consiglio di Amministrazione e della nomina di un amministratore unico.

In base al ben noto parere interpretativo reso dalla Corte Federale (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), è stato evidenziato che per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. La stessa Corte di Giustizia Federale successivamente (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché *“Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo”*. Ciò implica da parte degli altri

amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente.

Ciò posto, i profili di responsabilità del deferito risultano ampiamente provati. Riguardo alla sanzione da applicare, tenuto conto dei precedenti di questo Organo Giudicante e di una graduazione in riferimento al ruolo, alla carica sociale ricoperta e alla durata dell'incarico, si ritiene congrua la sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - in accoglimento del proposto deferimento, infligge a Liberti Sauro l'inibizione per anni 2 (due) ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.

(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VINCESILAO (Dirigente “di fatto” della Società ASD Ares Mola), FRANCESCO PORCINO (tesserato nella decorsa stagione sportiva con la ASD Futsal Melito), Società ASD ARES MOLA e ASD FUTSAL MELITO - (nota n. 8822/780 pf14-15 MS/vdb del 25.2.2016).

Il deferimento

Con atto di deferimento del 25.02.2016, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore Federale esercitava l'azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. - Sezione Disciplinare - i Signori:

- Vincsilao Giovanni, nella sua qualità di Dirigente “di fatto” che svolgeva un'attività rilevante in seno alla ASD Ares Mola nella decorsa stagione sportiva, perché, in data 4.04.2015, prima della gara Ares Mola – Futsal Melito, nei pressi di una stazione di servizio vicino Mola di Bari, incontrava il Sig. Porcino Francesco, dirigente della ASD Futsal Melito e gli chiedeva la somma di € 2.000,00 per far vincere la partita alla Futsal Melito stessa, squadra impegnata nella lotta per la retrocessione e che a seguito della sconfitta in quella gara retrocedette, richiesta poi reiterata anche prima e durante l'intervallo della gara, servendosi anche di frasi allusive e metafore, e concretizzando, sebbene alla richiesta non sia stato fornito alcun seguito, un tentativo di illecito sportivo, integrando così la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà, probità ed onestà ivi contenuti e art. 7 commi 1 e 2 del CGS riguardante l'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia;

- Porcino Francesco, tesserato nella decorsa stagione sportiva con ASD Futsal Melito in qualità di dirigente perché, in data 04.04.2015 nei pressi di una stazione di servizio vicino Mola di Bari, incontrava il Sig. Vincsilao Giovanni, dirigente di fatto della Ares Mola, il quale gli chiedeva la somma di € 2.000,00 per far vincere la partita alla Futsal Melito, squadra impegnata nella lotta per la retrocessione e che a seguito della sconfitta in quella gara retrocedette, richiesta poi reiterata anche prima e durante l'intervallo della gara e, pur non avendo corrisposto a quanto richiesto, a seguito di tale fatto, ometteva di informare gli Organi Federali di quanto accaduto, integrando la violazione dei principi di lealtà, onestà e

probità di cui all' art. 1 bis, comma 1 del CGS nonché dell'articolo 7 comma 7 del CGS riguardante l'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia;

- Società ASD Ares Mola nel cui interesse era espletata l'attività contestata al Vinesilao Giovanni, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, nonché la responsabilità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 7 del CGS;
- Società ASD Futsal Melito alla quale apparteneva il deferito Porcino Francesco a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati Porcino Francesco e ASD Futsal Melito, nonché Vinesilao Giovanni, facevano pervenire scritti e/o memorie difensive. I primi rappresentando di non aver denunciato i fatti in quanto non si ravvisava nulla che portasse a ritenere posto in essere un tentativo di *"aggiustare la gara"*, il secondo, nel negare ogni addebito, formulava richiesta di essere ascoltato.

Il dibattimento

Nella seduta del 12.05.2016, il rappresentante della Procura Federale nel riportarsi all'atto di deferimento e alla documentazione prodotta, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Vinesilao Giovanni, inibizione per mesi 30 (trenta);
- per Porcino Francesco, inibizione per mesi 12 (dodici);
- per Società ASD Ares Mola, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2016-2017 ed € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda;
- per Società ASD Futsal Melito, € 400,00 (Euro quattrocento/00) di ammenda.

Presenti, altresì, personalmente Vinesilao Giovanni ed il suo difensore, i quali ribadivano l'assoluta estraneità ai fatti del deferito, insistendo per il proscioglimento da qualsiasi addebito.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve rilevarsi che il presente procedimento è stato correttamente instaurato, essendo la conclusione delle indagini ritualmente notificata a tutti i deferiti, ai quali successivamente sono stati regolarmente notificati sia il deferimento, che l'avviso di convocazione del presente giudizio.

Sempre in via preliminare va osservato che l'art. 1 comma 5 del C.G.S. espressamente estende l'applicabilità delle norme contenute nel Codice stesso indistintamente a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevante per l'Ordinamento Federale. È evidente l'intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una Società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall'Ordinamento Sportivo, anche all'evidente fine di evitare facili elusioni della normativa Federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale.

Nel merito, il proposto deferimento non può essere accolto, per i motivi di seguito indicati. Per la fattispecie prevista dall'art. 7 C.G.S. il Legislatore ha adottato una linea improntata al massimo rigore, essendo i comportamenti rientranti nella norma in esame, assolutamente contrari ed in contrasto con l'essenza stessa di tutti gli ordinamenti sportivi.

Alla luce del disposto normativo ed in conformità ai principi tracciati dalla Giurisprudenza di questo Organo Giudicante (T.N.F. Com. Uff. n. 48 2015-2016), il contenuto minimo delle condotte richiesto per configurarsi la fattispecie di cui all'art. 7, C.G.S. è rappresentato non dall'effettiva idoneità a realizzare il disegno illecito, ma unicamente dal fatto che gli atti compiuti risultino idonei a realizzare l'illecito sportivo e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato rappresentato dalla generale integrità delle condotte. Alla luce di detta lettura la proposta di alterazione di un risultato della gara che un tesserato rivolge ad un tesserato di altra squadra, appare idonea a perfezionare l'illecito a carico del proponente, restando irrilevante la eventuale diversa volontà effettiva del tesserato stesso, ovvero il difetto di ogni successivo comportamento del medesimo volto al conseguimento della promessa alterazione. Di contro, allorché l'accordo e gli impegni intercorrono tra soggetti terzi rispetto alla Società, oppure coinvolgono soggetti che non hanno capacità di determinare l'alterazione del risultato, non è configurabile l'illecito sportivo difettando dell'elemento del "minimo di concretezza", ferma restando una violazione dell'art. 1 bis C.G.S.

Fatta questa doverosa premessa, nel caso di specie non si ravvisano gli elementi per una violazione dell'art. 7 C.G.S. da parte dei soggetti deferiti.

La vicenda trae origine da un esposto alla Procura Federale da parte della Società Cisternino che lamentava un illecito sportivo ai propri danni da parte delle Società Kroton e Sammichele le quali avevano terminato la propria gara dell'ultima giornata della "regular season" del campionato di serie B di calcio a 5 disputatasi il 04.04.2015 con il risultato di 3 - 25 (primo tempo 3 - 5) determinando la promozione in A2 della seconda, per migliore differenza reti, ai danni della denunciante. Espletate le indagini attraverso una notevole attività e l'audizione di numerosi tesserati, la Procura Federale, non essendo emersa una condotta volutamente antisportiva da parte dei tesserati del Kroton, disponeva l'archiviazione del procedimento. Al contrario, l'Organo inquirente, riteneva che, nel corso delle indagini, era emerso che un'altra gara, dello stesso girone, tra Ares Mola e Futsal Melito, disputata anch'essa il giorno 04.04.2015, aveva registrato un tentativo di illecito. In particolare nella mattinata della gara tra Ares Mola e Futsal Melito si era svolto un incontro tra il Sig. Vincasilao Giovanni, (non tesserato della Società Ares Mola ma riconducibile a tale Società) e il Sig. Franco Porcino, dirigente della Futsal Melito, durante il quale in maniera esplicita il Vincasilao avrebbe chiesto al Porcino la somma di € 2.000,00 per far vincere la partita alla squadra calabrese, impegnata per la lotta per non retrocedere. La Procura Federale ritenuto che i fatti appurati integrassero violazione della normativa Federale, procedeva al deferimento dei Sigg. Vincasilao Giovanni e Porcino Francesco e delle rispettive Società Ares Mola e Futsal Melito.

E' opportuno evidenziare come la quasi totalità degli atti del fascicolo riguardano la partita Kroton – Sammichele e che, solo una minima parte, degli atti si riferiscono al presente deferimento. In particolare le prove su cui la Procura Federale fonda il proprio deferimento sono rappresentate dalla denuncia del presidente della Società Cisternino, dall'audizione del vice Presidente della stessa Bufano Antonio, quella di Porcino Francesco e dell'allenatore della Società Futsal Melito Sig. Franco Domenico. Orbene, al di là di

quanto dichiarato dal vice presidente della Società Cisternino Bufano appreso non direttamente ma perché riferito da altri, non è stato trovato nessun riscontro al tentativo di alterare il risultato della gara in oggetto. La stessa registrazione fatta dal Bufano ed esibita alla Procura Federale di una conversazione telefonica del 6.05.2015 con Porcino Francesco, a prescindere dalla utilizzabilità o meno per la mancanza di certezza della provenienza e dell'autenticità circa i soggetti che prendevano parte alla telefonata, non appare particolarmente significativa, atteso che sembra piuttosto lo sfogo di un dirigente per una sconfitta all'ultima giornata di campionato, contro l'avversario che, nonostante non avesse nulla più da chiedere al campionato (Ares Mola), si fosse impegnato al massimo, condannando la propria squadra alla retrocessione. A ciò vi è da aggiungere che lo stesso Porcino Francesco nella disposta audizione, non ha negato l'incontro della mattina del 04.04.2015, affermando che lo stesso era stato programmato per dovere di ospitalità per indicare alla squadra il ristorante dove andare a pranzare, tant'è che l'incontro avveniva presso un'area di servizio, con tutti i giocatori del Futsal Melito presenti sul pulmino, circostanza questa che ha trovato conferma nelle disposte audizioni. Inoltre, lo stesso Porcino riferiva che insieme al Presidente dell'Ares Mola c'era una persona (e non è sicuro essere Vicesilao Giovanni) che parlava di un premio partita che erano soliti dare ai propri giocatori, che lui ha inteso essere uno sfogo di un dirigente circa la difficoltà di gestione del campionato e nulla più.

Ad avviso di questo Organo giudicante, gli elementi raccolti dalla Procura Federale sono insufficienti a qualificare i fatti innanzi esposti come un illecito, seppur nella forma del tentativo, atteso che l'illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. Perché possa configurarsi un illecito sportivo, cioè, occorre che lo stesso sia provato con certezza; in difetto, *“pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, deve giungersi ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti”* (CAF C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). Nel caso di specie non ci sono elementi logici e fattuali, tali da far ritenere, provata la condotta addebitata ai deferiti i quali, pertanto, devono essere prosciolti da ogni addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - respinge il deferimento proposto nei confronti di Vicesilao Giovanni, Porcino Francesco, Società ASD Ares Mola e Società ASD Futsal Melito e proscioglie i deferiti da ogni addebito.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 18 maggio 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio